

**Sentenza:** 11 aprile 2017, n.113

**Materia:** immissione nel ruolo regionale di dirigenti provenienti da società a partecipazione pubblica poste in liquidazione

**Parametri invocati:** articoli 3 e 97 Costituzione

**Giudizio:** legittimità in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie) articolo 31

**Esito:** illegittimità costituzionale della disposizione impugnata

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

**Sintesi:** La norma censurata modifica l'articolo 49, comma 17, della l.r. 9/2015 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) prevedendo la possibilità di conferire, in via diretta, *incarichi dirigenziali ai dirigenti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, sia pur in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, nei casi in cui non vengano presentate istanze, tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti*. Secondo il ricorrente, tale disposizione determinerebbe la sostanziale equiparazione del personale proveniente dalle società a partecipazione pubblica, ITALTER e SIRAP in liquidazione, ai dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale, con conseguente inquadramento dei medesimi nel relativo ruolo dei dirigenti regionali, in violazione del principio dell'indefettibilità del concorso pubblico come principale canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e dei principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui l'obbligo del pubblico concorso, quale strumento di selezione del personale da assumere, costituisce espressione.

La Corte ricorda la propria giurisprudenza rispetto alla possibilità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali, con incarico a tempo indeterminato, di personale proveniente da una società a partecipazione pubblica, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato presso la regione, ed in particolare: *un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze* (sent. n. 167/2013), ovvero *che la legge subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e preveda procedure di verifica dell'attività svolta* (anche sent. 189/2011) e *che la deroga sia contenuta entro determinati limiti percentuali*. In altri termini, è stato ripetutamente affermato che l'area delle eccezioni alla regola del concorso dev'essere rigorosamente delimitata e non deve risolversi in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati (cfr. anche sent. 227/2013).

La Corte giudica dunque fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31 l.r.8/2016 che, parte di una complessa evoluzione normativa, è chiaramente volto a stabilizzare gli ex dipendenti delle società ITALTER e SIPAR, in violazione dei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale come indispensabili a consentire una deroga alla regola del pubblico concorso.

L'immissione nel ruolo dei dirigenti ex ITALTER e SIPAR, in questo caso non è infatti né rigorosamente delimitato in termini percentuali, né subordinato allo svolgimento di procedure di valutazione dell'attività svolta dagli stessi, data la assoluta genericità del riferimento alla considerazione del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti, né tantomeno collegato alla soddisfazione di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, e, quindi, a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Secondo la Corte, la disposizione impugnata obbedisce essenzialmente alla sola ratio di tutela del personale delle citate società liquidate, personale già legato all'amministrazione regionale da rapporti di lavoro a tempo determinato, prorogati numerose volte, mediante il suo surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti regionali, ratio sempre ritenuta inidonea dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.da ultimo sent. 248/2016), in quanto isolatamente considerata, a giustificare la deroga all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.